



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 04 dicembre 2018

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Direttore responsabile - Michele Giovanni Grasso
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668588 - 668013 - 669185 - 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Supplemento ordinario

Sommario:

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 30 novembre 2018, n.41

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale..... pag.1

Legge regionale 30 novembre 2018, n.42

Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali”.... pag.9

Legge regionale 30 novembre 2018, n.43

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo..... pag.20

Legge regionale 30 novembre 2018, n.44

Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata..... pag.32

Legge regionale 30 novembre 2018, n.45

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale..... pag.41

Legge regionale 30 novembre 2018, n.46

Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione..... pag.57

Legge regionale 30 novembre 2018, n.47

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206..... pag.106

Legge regionale 30 novembre 2018, n.48

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata..... pag.115

Legge regionale 30 novembre 2018, n.49

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo..... pag.128

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

Deliberazione 30 novembre 2018, n.1250

LR n.17/2011 e smi - art. 10 "Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. - attività aggiuntive". - Approvazione progetto Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"di Potenza - Anno 2018..... pag.132

Deliberazione 30 novembre 2018, n.1258

D.G.R. n. 442 del 25 maggio 2018 e D.G.R. n. 1001 del 02.10.2018 - Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018 - 2021 - Approvazione elenchi candidati ammessi ed esclusi. pag.137

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI GIUNTA
DIP. POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

Determinazione 28 novembre 2018, n.2007 pag.154

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
CONSIGLIO REGIONALE**

Deliberazione 17 novembre 2018, n.837

Legge regionale “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” pag.168

Deliberazione 17 novembre 2018, n.838

Legge regionale “Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali” pag.169

Deliberazione 17 novembre 2018, n.839

Legge regionale “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo” pag.170

Deliberazione 17 novembre 2018, n.840

Legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206” pag.171

Deliberazione 17 novembre 2018, n.841

Legge regionale “Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata” pag.172

Deliberazione 17 dicembre 2018, n.842

Legge regionale “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale” . pag.173

Deliberazione 17 novembre 2018, n.843

Legge regionale “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata” pag.174

Deliberazione 17 novembre 2018, n.844

Legge regionale “Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 – Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo” pag.175

Deliberazione 17 novembre 2018, n.853

Legge regionale “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.41

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 41

“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto:

- a) la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto all'evasione fiscale;
- b) facilitare l'accesso al mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti.

Articolo 2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.

Articolo 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Articolo 4

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica

1. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

Articolo 5

Giovani professionisti

1. La Regione Basilicata, nell'ambito degli elenchi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, crea una sezione dedicata ai giovani professionisti. Per "giovane professionista" si intende il soggetto iscritto ai competenti ordini/collegi per l'esercizio della professione da meno di 5 anni e/o i soggetti con età inferiore ai 35 anni.

Articolo 6

Clausola in invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.42

Promozione della coltivazione della canapa (*Cannabis Sativa L.*) per scopi produttivi e ambientali”.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 42

“Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale (*Cannabis sativa* L.) sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, recuperare le terre incolte, disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
3. La presente legge contiene disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale.
4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioingegneria.
5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

Articolo 2

Istituzione marchio di qualità

1. La Regione Basilicata istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L.
2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Articolo 3

Attività di coltivazione

1. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'articolo 1 non necessita di alcuna autorizzazione ed è consentita su tutto il territorio regionale.
2. Non è consentito l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici, fatta eccezione per l'autoproduzione energetica aziendale nei limiti e alle condizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
3. La coltivazione della canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alle varietà della specie *Cannabis sativa* L. iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 57 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
4. I coltivatori e i detentori di canapa e derivati da essa sono sottoposti a controlli da parte degli organi nazionali di polizia giudiziaria e di altri organi governativi autorizzati, i quali possono ricorrere al prelevamento e alla successiva analisi di campioni vegetali in pieno campo, di prodotto raccolto oppure di semilavorati. In tali ipotesi i prelievi sono eseguiti in presenza del coltivatore o imprenditore al quale è rilasciato un campione analogo per eventuali contraddittori e controverifiche.

Articolo 4

Azioni di sostegno per lo sviluppo della coltivazione e delle filiere produttive

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, le seguenti attività realizzate anche attraverso azioni e progetti pilota:
 - a) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
 - b) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
 - c) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
 - d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
 - e) coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati, con specifico riferimento ai terreni ricompresi nel SIN Tito e Val Basento nonché in altre aree che necessitano di bonifica;
 - f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

2. Ogni intervento e azione di sostegno previste dalla presente legge sono destinate esclusivamente alla canapa per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti, esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 4 svolgono attività di produzione, lavorazione, trasformazione della Cannabis sativa L., con il fine di migliorare l'intera filiera, e sono:
 - a) imprese agricole, singole o associate, cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;
 - c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, aziende sementiere, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei prodotti derivati.

Articolo 6

Accesso al sostegno regionale

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con deliberazione fissa i termini, le modalità e le condizioni per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 4.
2. La selezione e valutazione dei progetti è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) stretta rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) ecosostenibilità;
 - c) coerenza con le modalità previste nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.
3. Hanno priorità nella selezione e valutazione dei progetti:
 - a) i proponenti aggregati in filiera oppure organizzati in contratti di rete o reti di imprese, volti a favorire l'integrazione tra imprese agricole e trasformatori in un'ottica di filiera corta;
 - b) gli interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta stabilisce altresì gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, le modalità di erogazione dei contributi stessi, le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche, le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.
5. I provvedimenti regionali di cui alla presente legge che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime di *de minimis*, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Articolo 7

Clausola valutativa e altre iniziative di promozione

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare, la relazione dovrà contenere almeno le informazioni sui marchi di qualità rilasciati, sul numero e sulle caratteristiche dei progetti avviati con il sostegno regionale e sul numero e caratteristiche dei progetti che non hanno ottenuto il sostegno regionale e la relativa motivazione.
2. La Regione per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale:
 - a) promuove attività di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffonde, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento;
 - b) divulga e pubblicizza in apposita sezione del portale istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa, la relazione di cui al comma 1, le azioni di sostegno realizzate ed i risultati ottenuti.
3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 1.

Articolo 8

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore a euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 e non superiore a euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, trovano copertura sul "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" di cui alla Missione 20 Programma 03 Capitolo 67150 del bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Basilicata.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di ulteriori risorse rivenienti dalla programmazione del PSR Basilicata 2014-2020, da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e dalle eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 242/2016 o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.43

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 43

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Principi

1. La Regione, con la presente legge:
 - a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell' Infanzia del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, così da assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e sociale in condizioni di piena libertà e dignità;
 - b) riconosce la persona del fanciullo e dell'adolescente come centro di valore, da preservare e tutelare contro ogni forma di violenza e discriminazioni, in attuazione dell' art. 5 del proprio Statuto.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La Regione nell' ambito della propria attività, nel rispetto delle disposizioni di legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a:
 - a) implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, facendo salva ogni diversità legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia;
 - b) tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei social-media e della rete internet.

Articolo 3

Interventi

1. Gli obiettivi enunciati nell'art. 2 saranno realizzati dalla Regione attraverso il finanziamento di appositi programmi e progetti che devono riguardare:
 - a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie;
 - b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
 - c) modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;
 - d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Potranno beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all' art. 3, i progetti presentati da una o più Istituzioni scolastiche, da Enti locali, da Aziende del servizio sanitario regionale, dal Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata, da Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale.

Articolo 5

Istituzione della consulta regionale sul bullismo

1. E' istituita presso la Presidenza della giunta regionale, la Consulta regionale sul bullismo che si avvarrà anche del supporto del garante per l'Infanzia e dell'Adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio scolastico regionale al fine di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico.
2. La Consulta si avvale del supporto del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di cui alla L.R. n. 18/2000, dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, del CO.RE.COM., di cui alla L.R. n. 20/2000, previo accordo con i tavoli istituzionali permanenti costituiti ai sensi del comma 3 nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio scolastico e dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente stabilisce la composizione e la funzione della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio.

Articolo 6

Altri soggetti coinvolti

1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge, concorrono anche il Garante per l' Infanzia e l 'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, il CO.RE.COM, i cui compiti, funzioni, modalità di collaborazione e supporto sono individuati dall'apposito regolamento, di attuazione di competenze, della Giunta regionale.

Articolo 7

Procedure per l'erogazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere e finanziare i progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 3.

Articolo 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
 - a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all'art. 3 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;
 - b) il numero, l'elenco e le caratteristiche delle Associazioni o Enti che hanno aderito;
 - c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa allegati.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di Euro 5.000,00 per l'anno 2018, di Euro 30.000,00 per l'anno 2019 e di Euro 30.000 per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 10

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.44

Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 44

“Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Basilicata nel riconoscere l'importanza economica e sociale del turismo, si propone di dotare le spiagge libere presenti sulla costa Jonica e Tirrenica di servizi di vigilanza e di salvataggio. Le finalità da perseguire sono:
 - a) la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili del territorio regionale, al fine di rendere sicura e garantita la frequentazione delle stesse e di evitare una diversità di trattamento tra i frequentatori delle spiagge in concessione ed i frequentatori delle spiagge libere;
 - b) la maggiore tutela dell'ambiente attraverso la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell'attività di vigilanza che consenta ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure e pulite.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. I Comuni ricadenti sui tratti di costa Jonica e Tirrenica, provvedono, entro il 30 novembre di ogni anno, ad individuare, secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione balneare, i tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto “Guardia Costiera” e nel rispetto dell’ordinanza regionale sulla “disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, dandone comunicazione al Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata e alle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera competenti.

Articolo 3

Organizzazione del servizio

1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla Regione comprende per ogni comune costiero:
 - a) una postazione di coordinamento del salvataggio dove sono posizionati i mezzi nautici previsti dalla presente legge, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso così come individuata dai comuni;
 - b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato come previsto dall'art. 5 comma 1 punto c) per un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri.
2. Per i comuni con un tratto di costa fino a Km. 5 di lunghezza le postazioni di coordinamento e di salvataggio sono coincidenti; per gli altri comuni, considerata la più ampia lunghezza della costa, il servizio prevede n. 2 postazioni di salvataggio di cui una coincidente con quella di coordinamento.
3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione Basilicata e dalle Capitanerie di Porto competenti.
4. Le eventuali inadempienze relative verranno sanate dal Dipartimento Ambiente e Territorio, con oneri a carico dei comuni interessati. Il Dipartimento Ambiente e Territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alle Capitanerie di Porto competenti l'elenco delle spiagge libere dotate di servizio di vigilanza e salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.

Articolo 4

Arco temporale

1. Il servizio di vigilanza è assicurato per un periodo non inferiore a 60 giorni all'anno compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Articolo 5

Criteria di affidamento del servizio

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento Ambiente definisce le procedure ed i criteri per l'erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni che dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) siano iscritte nell'Albo Regionale di volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi;
 - b) siano in possesso di n.1 imbarcazione a motore per il pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia marine di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il salvataggio per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata;
 - c) che impieghino bagnini abilitati da organizzazioni autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla formazione ed al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente e che abbiano frequentato corsi attestanti la formazione alla sostenibilità ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata. A parità di requisiti il Dipartimento Ambiente e Territorio valuta l'affidabilità dei soggetti del Terzo Settore mediante l'analisi dei relativi curriculum e delle esperienze analoghe pregresse.

Articolo 6

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 25.000,00 e per l'anno 2020 di euro 25.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 7

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.45

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 45

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.
2. La Regione contribuisce alla progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età, presso le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi pubblici e di lavoro.

Articolo 2

Tipologia degli interventi

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove interventi volti:
 - a) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità comune e organizzata;
 - b) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali, anche in collaborazione con associazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.
2. Rientrano, altresì, negli interventi di cui all'articolo 1:
 - a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
 - b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, tra i quali la videosorveglianza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni.
3. Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali.

Articolo 3

Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
 - a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
 - b) la riqualificazione di spazi pubblici anche attraverso il sostegno di iniziative socio-culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
 - c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità comune e organizzata anche di stampo mafioso;
 - d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale n. 1/2000 e s.m.i..

Articolo 4

Azioni orientate verso l'educazione alla legalità

1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità anche organizzata, del bullismo e cyberbullismo giovanile, delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.
2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con l'Università:
 - a) realizzazione di iniziative, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
 - b) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione.

Articolo 5

Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana

1. La Regione promuove iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.

Articolo 6

Interventi per la prevenzione e il contrasto all'abuso e tutela di soggetti deboli in strutture pubbliche e private

1. La Regione, al fine di realizzare i principi di cui all'articolo 1 comma 2, nel rispetto della L. 10 Dicembre 2014, n. 183 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, concorre alla promozione di politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private.
2. Previo accordo con le parti sindacali, le parti private e le Amministrazioni competenti, la Regione promuove l'installazione, all'interno di asili nido, scuole dell'infanzia, case di riposo e cura per anziani, centri diurni di sanità mentale, strutture a breve e lunga degenza per i diversamente abili sia fisici che psichiatrici, siano essi gestiti privatamente e/o parzialmente e/o totalmente da enti pubblici, di sistemi di video sorveglianza, con particolare riferimento ai locali comuni e privati destinati ai singoli ospiti.
3. I sistemi di video sorveglianza devono essere conformi alle normative vigenti e i video dagli stessi registrati devono essere realizzati e conservati sempre in conformità di legge.
4. Le strutture pubbliche regionali e le strutture che operano per conto della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'installazione di sistemi di video sorveglianza entro il termine massimo di mesi 12, pena la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sino ad avvenuto adeguamento.
5. Gli istituti parificati o privati di futura apertura devono adempiere alle disposizioni di cui alla presente legge, come condizione per ottenere le autorizzazioni di competenza regionale allo svolgimento della propria attività.

Articolo 7

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:
 - a) assistenza legale;
 - b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2019. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.

Articolo 8

Polizia locale - Modifiche alla L.R. 41/2009

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è aggiunto il seguente articolo 29 bis:

“Articolo 29 bis

Altri interventi finanziati dalla Regione

1. *Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, interventi diretti, in particolare:*
 - a) *alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata ed in collegamento con gli altri Corpi di polizia;*
 - b) *all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia locale di appositi nuclei o unità operative di quartiere che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;*
 - c) *al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.*
2. *Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall’impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.”.*

Articolo 9

Sicurezza urbana

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. In particolare, promuove la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si fa carico di finanziare il costo del progetto validato, destinato ai progetti per la realizzazione, l'implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza esistenti, nonché di mezzi e di tecnologie utili al contrasto alla criminalità. Ciascun Ente può presentare un solo progetto. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al cofinanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall'impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.

Articolo 10

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

Articolo 11

Criteria e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

Articolo 12

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
 - b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Basilicata ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
 - c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - d) il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Per gli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 14

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.46

Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 46

“Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Possesso responsabile

CAPO - II FUNZIONI E COMPITI

- Art. 4 Competenze della Regione
- Art. 5 Competenze dei Comuni
- Art.6 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali
- Art.7 Associazioni di volontariato animalista
- Art.8 Guardie zoofile
- Art.9 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
- Art. 10 Controllo del randagismo

CAPO III - STRUTTURE

- Art.11 Canile sanitario
- Art.12 Canile rifugio
- Art.13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria
- Art.14 Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

CAPO IV - STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

- Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione
- Art. 16 Sistema di identificazione
- Art. 17 Sterilizzazione
- Art. 18 Cani aggressivi
- Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti
- Art. 20 Cane di quartiere
- Art. 21 Colonie feline
- Art. 22 Misure di tutela
- Art. 23 Cessione ed affido
- Art. 24 Trasporto degli animali da compagnia o d'affezione
- Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione
- Art. 26 Libero accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico
- Art. 27 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 28 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali
- Art. 29 Educazione
- Art. 30 Mostre, fiere e spettacoli
- Art. 31 Attività e terapie assistite con animali

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

- Art. 32 Adozione
- Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

Art. 34 Piano operativo degli interventi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 Sanzioni amministrative

Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività

Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

Art. 38 Vigilanza e controllo

Art. 39 Clausola valutativa

Art. 40 Disposizioni finanziarie

Art. 41 Abrogazioni

Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, in conformità dell'articolo 8 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come definiti all' art. 2, al fine di:
 - a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione;
 - b) prevenire e controllare il randagismo;
 - c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono;
 - d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7;
 - e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico sanitario per la:
 - sorveglianza sanitaria;
 - lotta al randagismo;
 - profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico.E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di:
 - cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti, (cani affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica);
 - gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica;
 - altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura.
 - b) canile/gattile rifugio: è una struttura destinata al ricovero di cani e gatti:
 - provenienti dal canile (ricovero) sanitario;
 - ceduti definitivamente dal proprietario;
 - affidati direttamente dall'Autorità Giudiziaria o dalla Forza pubblica.Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura. Il rifugio deve essere gestito dai Comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni.
 - c) colonia fenile è un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
 - d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;
 - e) attività economiche con animali da compagnia o d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali, canili, negozi di vendita, toilettatura, educazione ed allevamento.
3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni canine:
 - *cane di proprietà*: cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. E' sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;
 - *cane di proprietà libero di vagare*: cane di proprietà che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non è sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;
 - *cane randagio*: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani e possono ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente come la filiera

dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali;

- *cane inselvaticito*: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico indipendente dall'uomo per l'alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di pericolo. E' in competizione con altri predatori selvatici;
- *cane custodito in canile di proprietà del comune*: cane randagio custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune;
- *cane custodito in canile di proprietà di privati*: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato;
- *cane custodito in canile di proprietà di Associazioni*: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di Associazioni;
- *cane affidato*: l'affido è un atto che riguarda animali posti sotto sequestro e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza dell'adozione non comporta un passaggio di proprietà la quale rimane dell'indagato o del rinvio a giudizio fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge 189/2004, segue la confisca dell'animale o di altra disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'affido potrà diventare definitivo e potrà essere eseguito il passaggio di proprietà. Fino a quel momento l'animale, infatti, rimane di proprietà dell'indagato o del rinvio a giudizio, il quale però non ne può disporre;
- *cane adottato*: l'adozione è un atto ufficiale con "proprietà" di un cane e che implica responsabilità sia dal punto di vista civile che penale. Dare in adozione un cane è pertanto una procedura che deve essere accuratamente valutata e seguita sia da parte dell'adottante che dell'associazione che cura le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed è sempre obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip;
- *cane di quartiere*: cane randagio catturato, sterilizzato e reimmesso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 320/54;
- *Cane identificato*: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto nella banca dati regionale.

4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni feline:

- Gatto randagio;
- Gatto appartenente a colonia felina;
- Gatto domestico;
- Gatto domestico libero di vagare;
- Gatto inselvaticito;
- Gatto custodito in gattile di proprietà del comune;
- Gatto custodito in gattile di proprietà di privati;
- Gatto affidato;
- Gatto adottato.

Articolo 3

Possesso responsabile

1. Il proprietario o il detentore degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l'animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
2. Il responsabile degli animali è obbligato:
 - a) a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie;
 - b) a garantire le necessarie cure sanitarie;
 - c) a garantire l'equilibrio fisico degli animali mediante spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie;
 - d) a garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
 - e) ad impartire l'educazione, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, esclusivamente con metodi non violenti e non imponendo all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
3. Coloro che detengono animali da compagnia o d'affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e per il benessere animale, devono adottare misure volte a garantire le condizioni igienico - ambientali previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI

Articolo 4

Competenze della Regione

1. La Regione nell' ambito delle proprie competenze, provvede:
 - a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;
 - b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34;
 - c) alla manutenzione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 15;
 - d) alla disciplina dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art.15, nonché alla gestione e all'aggiornamento del sistema informatico denominato banca dati regionale degli animali d'affezione, interagendo anche con la banca dati nazionale;
 - e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie provinciali, favorendo lo scambio di esperienze e l'uniforme applicazione della presente legge;
 - f) alla promozione di un protocollo di intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fine di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari;
 - g) al sostegno di interventi sulla base di progetti presentati, a favore dei Comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie provinciali, di fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 281/91;
 - h) alla determinazione delle procedure per l'esercizio delle attività economiche con gli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 14;
 - i) alla determinazione di requisiti strutturali e delle modalità di gestione, nonché delle modalità e procedure per l'accreditamento delle strutture di cui agli artt. 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio, così come definiti all'art.2;
 - j) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione anche per favorire la cultura del possesso responsabile;
 - k) all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l'iscrizione all'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
 - l) alla individuazione e promozione di progetti per i gestori dei canili finalizzati, in un range temporale (3-5 anni) all'autofinanziamento del mantenimento dei cani ospitati nelle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Articolo 5

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:
 - a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli artt. 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art.34;
 - b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;
 - c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale;
 - d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile;
 - e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;
 - f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell' art.38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili;
 - g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);
 - h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la constatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;
 - i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;
 - j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Articolo 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali provvedono:
 - a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
 - b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni 30, atto alla profilassi sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari;
 - c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi prima dell'affidamento temporaneo o dell'adozione degli animali e comunque nel periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del trasferimento degli stessi presso i canili rifugio. In accordo con i Comuni si possono programmare interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline regolarmente registrate;
 - d) alla stipula, d'intesa con i Comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7 per la gestione delle colonie feline;
 - e) alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.19, comma 1;
 - f) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti randagi; il servizio è finalizzato ad interventi di primo soccorso dei cani vaganti e gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente ammalati; tale servizio è assicurato dai veterinari del servizio pubblico competente per territorio in pronta disponibilità (regime di reperibilità); al servizio si associa l'attività ambulatoriale di veterinari liberi professionisti specializzati, convenzionati che, oltre a garantire turni di servizio per le attività eventualmente richieste dalle aziende sanitarie, assicurano la pronta disponibilità per le emergenze – urgenze anche per gli animali di affezione di proprietà; la Regione garantisce idonee forme di pubblicità per il servizio reso dalle strutture convenzionate;
 - g) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38;
 - h) all'esame e valutazione dei cani aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali prevedendo la figura del veterinario comportamentalista ovvero prevedendo, per i veterinari Dirigenti ASL, percorsi di specializzazione in materia di comportamento animale.
2. Le aziende sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per particolari esami diagnostici e interventi terapeutici.
3. All'interno delle strutture di cui all'art.11, il Servizio Veterinario ufficiale oltre all'assistenza sanitaria:
 - a) assicura l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;
 - b) sottopone il cane a visita e lo iscrive all'anagrafe apponendo il microchip all'ingresso nel canile sanitario provvede alla sterilizzazione degli animali (obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile sanitario e vigila sulla tenuta delle schede con le caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);

- c) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro canile rifugio con valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie così come previsto anche dalla Conferenza Stato-Regioni.
- 4. Il Servizio Veterinario ufficiale presiede alle catture dei cani randagi o vaganti a garanzia del benessere animale. Le catture devono essere effettuate con sistemi indolori (gabbie, recinti, teleanestesia).
- 5. Il Servizio Veterinario ufficiale predispone l'istituzione dello Sportello "Tutela Diritti Animali" al fine di offrire un servizio per la segnalazione di emergenze e abusi, e per la richiesta di informazioni.

Articolo 7

Associazioni di volontariato animalista

1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge 266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni, per le rispettive competenze.
2. Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attività del canile per garantire ampia visibilità delle attività di socializzazione e adozione dei soggetti ricoverati.
3. Le associazioni di volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro Regionale, hanno priorità nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Articolo 8

Guardie zoofile e operatori zoofili volontari

1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 38, i Comuni e i servizi veterinari ufficiali possono avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7.

Articolo 9

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) un medico veterinario del Dipartimento Politiche della Persona;
 - c) un funzionario del Dipartimento Ambiente e Energia;
 - d) un medico del settore Sanità pubblica del Dipartimento Politiche della Persona;
 - e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre rappresentanti designati dalle associazioni animaliste iscritte al registro regionale;
 - g) i responsabili delle Unità Operative dell'ASP e dell'ASM o loro delegati.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione.
4. Il Comitato tecnico regionale dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato una sola volta. Non ha diritto ad alcuna remunerazione o indennità.

Articolo 10

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati e riconosciuti.
3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.
4. Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.
5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e microchippati prima della cessione.

CAPO III

STRUTTURE

Articolo 11

Canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del Comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti:
 - a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 giorni;
 - b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio;
 - c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al Comune, previa autorizzazione del Sindaco per giusta causa;
 - d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorità giudiziaria;
 - e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtù del provvedimento del Sindaco;
 - f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
 - g) pronto soccorso veterinario;
 - h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine.
2. La permanenza nel canile sanitario ha una durata massima di giorni 30, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per compatibilità con il territorio di provenienza.
3. Il canile sanitario è dotato almeno dei seguenti locali:
 - a) ambulatorio;
 - b) locale di degenza per gli animali;
 - c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.
4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 1 lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale.
5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.

Articolo 12

Canile rifugio

1. Il rifugio permanente per cani è la struttura, sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale.
2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio provenienti dal sanitario.
3. Il canile rifugio garantisce una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di Direttore Sanitario del canile rifugio.
4. La struttura deve essere aperta al pubblico.
5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza vigila sui canili rifugio, controllando in particolare le condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e di profilassi delle malattie.
6. Le strutture dei rifugi per cani devono rispondere ai seguenti criteri di massima:
 - a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;
 - b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
 - c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
 - e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
 - f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

Articolo 13

Pronto Soccorso ed Emergenza Veterinaria

1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, è assicurato dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di reperibilità. A tale servizio può essere associata l'attività ambulatoriale di veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Articolo 14

Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

1. L'avvio delle attività economiche riguardanti gli animali da compagnia è subordinato alla presentazione anche per via telematica o su supporto informatico al Comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. La segnalazione di cui al comma 1, consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell'assistenza degli animali fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
3. La vigilanza sulle attività economiche di cui al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare:
 - a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali;
 - b) le condizioni di vita degli animali;
 - c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate.
4. A coloro che esercitano le attività economiche di cui al comma 1, non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei 60 giorni di età .

CAPO IV

STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Articolo 15

Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione

1. È istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell'animale e a quelli del suo responsabile.
2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi:
 - a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale;
 - b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
3. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane all'anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di cessione, colui che cede il cane, è tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro 15 giorni dall'evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3.
5. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe degli animali.

Articolo 16

Sistema di identificazione

1. Il sistema per l'identificazione degli animali è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore.
2. Presso le strutture operative territoriali, a cura del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la competenza per territorio, è applicato gratuitamente il microchip.
3. Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, regolarmente abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea ed accreditati presso il servizio sanitario regionale.
4. L' applicazione del microchip è notificata all' anagrafe competente dal veterinario che la esegue.
5. L' applicazione del microchip è finalizzata all'identificazione degli animali e deve essere effettuata esclusivamente con l'utilizzo di microchip previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto, entro 15 giorni dall'accertamento, a provvedere di nuovo all'applicazione del microchip.

Articolo 17

Controllo delle nascite

1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno diritto alla gratuità degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi:
 - a) situazione reddituale e patrimoniale (ISEE) non superiore a 7.000,00 euro annui;
 - b) titolari di pensione sociale;
 - c) portatori di handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. In ogni caso il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.

Articolo 18

Cani aggressivi

1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione.
2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche competenze in ambito comportamentalista, effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale.
3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del responsabile dell'animale.
4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.

Articolo 19

Cani smarriti e rinvenuti

1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'Ordine.
2. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di mantenimento del cane presso il canile.
3. Coloro che rinvergono un cane randagio, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria provinciale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.

Articolo 20

Cane di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il Comune o il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.
2. La liberazione in ambiente dei cani può avvenire solo per cani che non manifestano segni di aggressività, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di accettabilità per la cittadinanza. Tali condizioni devono essere sempre rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi. Prima di essere liberato sul territorio il cane deve essere condotto presso il canile sanitario, dichiarato clinicamente sano, vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente, iscritto all'anagrafe canina mediante l'inoculazione del microchip e deve essergli applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all'acqua, di colore evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e il comune di appartenenza.
3. Le attività di cattura, sterilizzazione e reintroduzione in ambiente, che devono avvenire mediante programmazione concordata tra comune e ASL, devono essere registrate da parte del comune e comunicate alla ASL competente, specificando i dati di identificazione dei cani liberati e i siti di liberazione.
4. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una relazione riassuntiva, completa di una valutazione critica dei risultati ottenuti.

Articolo 21

Colonie feline

1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune, d'intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 1, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione, di intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti.
4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, di intesa con i Comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato di cui all'art.7, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline.
5. Il recupero dei gatti che vivono in stato di libertà è garantito dalla struttura di cui all'art. 11 e dai privati di cui al comma 3 ed è consentita solo:
 - a) per praticare la sterilizzazione;
 - b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere;
 - c) per consentire l'allontanamento di cui al comma 2.
6. Il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui agli artt. 11 e 12 provvedono, dopo idonea degenza a reinserire i gatti nella colonia felina di provenienza o nel loro habitat originario o comunque in un habitat idoneo oppure trasferiti presso il gattile se non idonei alla reimmissione, come definito ai sensi dell'art.2.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all'art. 22 comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all'art. 22 comma 2.

Articolo 22

Misure di tutela

1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.
2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione.
4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12 non possono essere:
 - a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione;
 - b) recuperati con metodi che causano sofferenze.
5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione non possono essere:
 - a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressività;
 - b) sottoposti alla pratica del doping;
 - c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale quali in particolare, la recensione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal medico veterinario.

Articolo 23

Cessione e affido

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali.
2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 di età non inferiore ai 60 giorni e gli altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art.7.
3. È vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt.11 e 12 può avvenire trascorsi 30 giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario della procedura di pre e post-affido.
5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante;
 - b) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

Articolo 24

Trasporto degli animali da compagnia e di affezione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e s.m.i. "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", è consentito il trasporto degli animali da compagnia e d'affezione in contenitori o vani a condizione che:
 - a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
 - b) vi sia spazio sufficiente per consentire all'animale di assumere la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
 - c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. È vietato trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
3. La conduzione degli animali da compagnia o d'affezione come cani e gatti, sui mezzi di trasporto pubblico avviene, rispettivamente per i cani con l'uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti con l'uso di idonei trasportini.

Articolo 25

Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola.
2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Articolo 26

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.

Articolo 27

Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale.
2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Articolo 28

Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione Sanitaria.

Articolo 29

Educazione

1. L'attività di educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltarne l'aggressività. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
3. È vietato educare animali mediante l'uso di violenze, percosse, o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono; è anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte.
4. Gli educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda sanitaria locale di riferimento.

Articolo 30

Mostre, fiere e spettacoli

1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della loro dignità, delle disposizioni della presente legge e previa autorizzazione del Comune rilasciata su parere della Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Nelle attività di cui al comma 1 è vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
3. È vietato offrire gli animali come premio o vincita di giochi nelle attività fieristiche, nelle iniziative commerciali e pubblicitarie.

Articolo 31

Terapie e attività assistite con animali

1. Le terapie e le attività assistite con animali sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita, che possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, con animali dotati di appositi requisiti che consistono in incontri e visite tra persone e animali da compagnia o d'affezione effettuate in strutture di vario genere, nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici.
2. Per attività assistita con animali si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o migliorare la qualità della vita.
3. Per terapia assistita con animali si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico-sociali, neuro-motorie, cognitive o problematiche psichiatriche.
4. Le attività e le terapie di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo delle aziende sanitarie provinciali in conformità della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.
5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli in età inferiore a quattro mesi.

Articolo 32

Adozione

1. Regioni, Province e Comuni possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o presso veterinari convenzionati.
2. In assenza di tali controlli o nel caso di comprovata impossibilità al mantenimento, l'animale viene riconsegnato alle strutture di provenienza.
3. L'adozione nelle strutture pubbliche e private deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali.
4. È fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di cui agli artt. 11 e 12.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE

Articolo 33

Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare:
 - a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;
 - b) i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle colonie feline;
 - c) le modalità per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b);
 - d) le risorse finanziarie destinate all'adozione degli strumenti, degli interventi e delle misure di protezione, nonché alla realizzazione degli interventi previsti al Capo IV;
 - e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo;
 - f) gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla prevenzione e al controllo del randagismo;
 - g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di cui gli artt. 11 e 12;
 - h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - i) i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso responsabile di cui all'art.1, comma 1, lettera e) ;
 - j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art.3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.
2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.

Articolo 34

Piano operativo degli interventi

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo.
2. Il piano operativo, elaborato sulla base dei dati anagrafici degli animali, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e delle strutture di ricovero di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 stabilisce, in particolare, criteri e modalità attuative per la declinazione operativa di quanto approvato dal Programma di cui all'art. 33, definendo tempi e fasi.
3. Gli interventi previsti dal piano operativo di cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, i Comuni e le associazioni di volontariato animalista.
4. Le Aziende Sanitarie Locali, nella programmazione delle proprie attività istituzionali, provvedono all'attuazione degli interventi di competenza, nel rispetto del piano operativo di cui al comma 1.
5. Nel piano operativo di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali, nonché sulla tutela della salute e del benessere animale.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 35

Sanzioni amministrative

1. Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art.3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00:
 - a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4;
 - b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5;
 - c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all' art. 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.
4. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
5. Coloro che omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art.18, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto all'art.18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.
6. Coloro che, in violazione di quanto previsto dall'art.20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti appartenenti alla colonia felina del loro habitat, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.

7. Coloro che trasportano animali da compagnia o d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; la sanzione è aumentata fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli chiusi.
8. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Articolo 36

Sanzioni in materia di esercizio di attività

1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli artt. 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 9 mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale ufficiale e accreditato presso la Azienda Sanitaria Locale competente, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo se causa dolore all'animale. La sanzione è aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed è aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza all'animale.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture di cui agli artt. 11 e 12 che sottopongono gli animali ad attività di sperimentazione; la predetta sanzione è aumentata fino al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali.
4. Coloro che, in violazione delle disposizioni della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni e se la vendita è rivolta ai privati di età inferiore ai 18 anni.
5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalità finalizzate ad esaltarne l'aggressività sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui appartiene; la sanzione è altresì aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici.
6. Coloro che effettuano mostre, fiere e spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di età inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.

Articolo 37

Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano le disposizioni della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative, irrogate dagli organi di vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione indicata nella Legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Articolo 38

Vigilanza e Controllo

1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, le Aziende sanitarie locali, la Regione ed i Comuni.
2. Per l'esercizio delle attività i Comuni e le Aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie.

Articolo 39

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
 - a) stato di attuazione e/o di implementazione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
 - b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;
 - c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell'annualità di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
 - d) risultati conseguiti per effetto dell'attività di sterilizzazione prevista dalla legge.

Articolo 40

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 41**Abrogazioni**

1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

Articolo 42**Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.47

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 47

“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività messe in campo dalle Parrocchie, dagli oratori, dagli istituti cattolici, dagli istituti di culto riconosciuti dallo Stato di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che recita "*Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e alla legge 1° agosto 2003, n. 206 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo" e riconosce le loro iniziative.
2. La Regione a tal fine riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti della Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose con le quali lo stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività simili; le attività sono finalizzate alla promozione dello sviluppo individuale e alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, nonché all'aggregazione e alla socializzazione degli stessi mediante la realizzazione di programmi e protocolli di intesa rivolti alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali, del contrasto all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile.
3. L'oratorio, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 della L.R. n. 4/2007, si configura anche nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza quale soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, rivolto alla promozione dell'integrazione sociale e per il contrasto all'emarginazione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.

Articolo 2

Azioni di sostegno

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione adotta con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della dotazione finanziaria in bilancio, un programma annuale, consultato il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4 della presente legge.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive protocolli d'intesa separatamente con:
 - La Conferenza Episcopale di Basilicata (CEB), in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio lucano, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti delle associazioni cattoliche nazionali degli oratoti presenti in Basilicata;
 - i singoli enti di culto, o organizzazioni che li rappresentano, con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
4. I protocolli d'intesa:
 - a) definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione ed alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio e similari, dei suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti ed a sostegno delle famiglie, in particolare quelle attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile;
 - b) individuano le forme di collaborazione tra la Regione, la Conferenza Episcopale di Basilicata e con gli altri enti di culto;
 - c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui al precedente comma 1 partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti ed ai giovani;
 - d) elencano le materie, i modi ed i casi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c);
 - e) stabiliscono, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie di cui alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 17 "Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata", i criteri con i quali Regione ed enti locali lucani possono concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 206/2003.

Articolo 3

Concessione contributi

1. La Regione sostiene, nello spirito di sussidiarietà, le attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 3 svolte dagli oratori, da attività simili di altre confessioni religiose, con finanziamenti volti a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) sostegno alla qualificazione e formazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori o attività simili di altre confessioni religiose;
 - b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di differenti forme di discriminazione, devianza e disabilità;
 - c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva, di integrazione sociale ed intergenerazionale, di sport e tempo libero, di cultura, di solidarietà e promozione civile e sociale;
 - d) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici, diretti anche ad una maggiore partecipazione di soggetti diversamente abili.
2. Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione Basilicata entro il 15 luglio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività simili che perseguono gli obiettivi indicati e le finalità della presente legge.
3. La Regione, avvalendosi del Comitato Tecnico -Scientifico di cui all'art. 4, valuta i progetti e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto a bilancio, sulla base di una graduatoria formulata tenendo presente specifici criteri di meritevolezza e di proporzionalità in base alle popolazioni residenti stabiliti nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2 della presente legge.
4. Nell'ambito degli obiettivi fissati nei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari, i comuni associati in Ambiti Socio Territoriali possono stipulare convenzioni con gli oratori attivi nel territorio del proprio Ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione all'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Articolo 4

Comitato Tecnico-scientifico

1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato, aperto ai rappresentanti autorizzati dalla CEB e alle organizzazioni rappresentative delle confessioni acattoliche è composto da sei componenti, nominati dal Consiglio regionale in base ad una comprovata esperienza, in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali e sportive e comunque dei problemi dell'infanzia. Del Comitato fa parte il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
3. I componenti del comitato, scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la Regione, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Il comitato adotta un documento di programma annuale con l'indicazione analitica di tutte le attività, le iniziative ed i progetti ritenuti meritevoli di specifico sostegno. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati negli artt. 2 e 3. Con specifico regolamento della Giunta regionale sono individuate le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Nel rispetto di quanto già previsto all'art. 14 della L.R. n. 4/2007, la Regione in fase di elaborazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari triennali, può invitare il Comitato a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata mediante rappresentante da esso designato. Analogamente i Comuni associati in Ambiti Socio Territoriali possono coinvolgere gli oratori attivi nel territorio del proprio Ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, nelle attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione dei rispettivi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari.

Articolo 5

Linee Guida

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, adotta le linee guida per l'attuazione della presente legge.

Articolo 6

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 7

Norma Finale

1. La presente legge è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.48

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 48

“Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La Regione in coerenza con i principi costituzionali di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Basilicata dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:
 - a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
 - b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Articolo 2

Definizione di commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
 - a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
 - b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
 - c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
 - d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
 - e) il rispetto dell'ambiente;
 - f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Articolo 3

Soggetti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
 - b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
 - c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
 - a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)), approvata il 6 luglio 2006;
 - b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e ASSOBDM (Associazione Botteghe del Mondo).

3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Articolo 4

Prodotti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Articolo 5

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:
 - a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
 - b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
 - c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
 - d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
 - e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
 - f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
 - g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. I Comuni possono istituire, con le modalità previste della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche" e sue modifiche ed integrazioni, mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.

Articolo 6

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità territoriale e la realtà del commercio equo e solidale.

Articolo 7

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce:
 - a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) ed all'articolo 6;
 - b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
 - c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 3.

Articolo 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:
 - a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti;
 - b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate per i contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 5.
2. A seguito dei risultati evidenziati nella relazione prevista dal comma 1 la competente Commissione Consiliare riferisce al Consiglio regionale.

Articolo 9

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Articolo 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 30.000,00 e per l'anno 2020 di euro 30.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Articolo 11**Pubblicazione**

1. La presente legge è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 30 novembre 2018, n.49

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo.

Legge Regionale 30 novembre 2018

N. 49

“Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Modifica del comma 4 dell'articolo 14 legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:
“4. L'iscrizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata, all'inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi, previa verifica di certificazione, attestante la permanenza all'estero, da parte delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali stranieri ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.”.

Articolo 2**Neutralità finanziaria**

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 30 novembre 2018, n.1250

LR n.17/2011 e smi - art. 10 "Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. - attività aggiuntive". - Approvazione progetto Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"di Potenza - Anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il DLgs 30.03.2001 n.165 e s.m.i.;
- la LR n.12 del 2.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n.11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n.2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n.637/06;
- la DGR n.227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la DGR n.693 del 10.06.2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n..694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n.689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n.691 del 26.05.2015 "DGR n.689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n.771 del 9.06.2015 "DGR n.689/2015 e DGR n.691/2015. Rettifica";
- la DGR n.624 del 7.06.2016 di modifica della DGR n.689/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- la LR n.6 del 28.04.2017 "*Legge di Stabilità Regionale 2017*";
- la LR n.7 del 28.04.2017 "*Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019*";
- la DGR n.345 del 3.05.2017 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio;
- la LR n.18 del 30.06.2017 di Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;
- la DGR n.685 del 5.07.2017 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla LR n.18 del 30.06.2017 al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata;
- la LR n.19 del 24.07.2017 "*Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017*";
- la LR n.38 del 29.12.2017 di "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi Strumentali per l'anno finanziario 2018*";
- la LR n.39 del 30.12.2017 concernente "*Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata*";
- L.R. n. 8 del 31/5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018";
- L.R. n. 9 del 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020";
- DGR n. 474 dell'1/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli";
- La LR n.18 del 20.8.2018 "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020";

VISTI , altresì,

- il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

- la L.R. 34 del 27.03.1995 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di patrimonio e contabilità delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere;
- la L.R. 31.10.2001, n. 39 relativa al “riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale” che all’art. 44 ha disciplinato il controllo degli atti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere;
- il D.P.C.M. del 12.1.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” (LEA) con cui è stato recepito “l’accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni”;
- la L.R. del 1.7.2008 n. 12 e s.m.i. riguardante il Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale;
- la L.R. del 12.1.2017 n. 2 riguardante il Riordino del Sistema Sanitario Regionale;

CONSIDERATO, in particolare, che con la summenzionata L.R. n. 2/2017, l’AOR San Carlo ha assunto la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per costituire un’unica struttura ospedaliera, articolata in più plessi, denominata Azienda Ospedaliera San Carlo (AOR), che si pone come obiettivo prioritario la riorganizzazione di tutte le attività e le funzioni inerenti l’assistenza ospedaliera per acuti della Provincia di Potenza;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 4/8/2011 che all’art.10, comma 1 stabilisce quanto segue “*a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per le attività aggiuntive di cui agli artt. 55 e 55 bis dei CC.NN.LL. 8/6/2000 e s.m.i. ed alla legge n. 1/2002, richieste al personale dipendente degli enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale non deve superare il settanta per cento (70%) di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009*”.

CONSIDERATO che legge regionale n. 33 del 30.12.2016 all’articolo 7 stabilisce quanto segue
“1. *All’articolo 10 della legge 4 agosto 2011, n.17 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi: “*
4. *Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende del SSR nella misura non superiore al 30% per l’acquisto di prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell’emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto presentato congiuntamente dalle Aziende del SSR nel quale sono indicate le esigenze cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità da utilizzare e l’ammontare complessivo delle risorse impiegate su base annua, nel limite di cui al primo periodo.*
5. *Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la spesa del personale”;*

VISTA la DGR n. 1296 del 30.11.2017 con la quale il Dipartimento Politiche Della Persona della Regione Basilicata ha approvato il progetto per il mantenimento/potenziamento del settore dell'emergenza urgenza dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, finalizzato all'utilizzo della deroga per l'acquisto di prestazioni aggiuntive, ai sensi della normativa succitata;

PRESO ATTO che la maggiore disponibilità di risorse aggiuntive, messe a disposizione dell’Azienda dalla Regione nel corso dell’anno 2017, con la citata DGR 1296/2017 ha consentito il superamento delle criticità organizzative di alcuni specifici settori dell’emergenza urgenza a causa della persistente carenza di specifiche figure specialistiche (anestesisti, medici di pronto soccorso, cardiologi, neonatologi, ecc.) ed in particolare:

- UOC di Medicina di Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale San Carlo e pronto soccorso e OBI del PO di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri trasferiti all’AOR per effetto della LR. n. 2 del 12.01.2017;
- UU.OO. di anestesia e rianimazione dei presidi aziendali;

- servizio di emodinamica e interventistica sia per le attività di emergenza urgenza (PTCA primaria in pazienti con IMA STEMI) che programmate (studio coronarografico entro 24- 48 ore per pazienti con SCA);
- sale operatorie per le attività chirurgiche di medio - alta complessità finalizzate al contenimento dei tempi di attesa e alla riduzione della mobilità passiva fuori regione;

RILEVATO che l'Azienda Ospedaliera San Carlo, con nota della Direzione Generale n.15882 del 30.3.2018, ha presentato, ai sensi della summenzionata norma dell'art. 7 della LR n.33/2016, un progetto, agli atti del Dipartimento Politiche della Persona, che prevede l'ulteriore sviluppo delle azioni messe in campo nel corso del 2017 sia relativamente all'Ospedale San Carlo che ai presidi ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa D'Agri

RITENUTE meritevoli di accoglienza le motivazioni poste a base della richiesta dell'Azienda Ospedale san Carlo e ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di che trattasi ai sensi e per gli effetti del succitato art. 7 della LR n.33/2016;

CONSIDERATA l'urgenza e la indifferibilità connessa all'erogazione di improcrastinabili servizi sanitari in favore dei cittadini che si rivolgono al SSR che ne fonda la necessaria adozione;

RITENUTO pertanto di poter deliberare in merito.


AD UNANIMITÀ DI VOTI **DELIBERA**

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate

1. **DI APPROVARE** l'allegato progetto, trasmesso con nota della Direzione Generale n.15882 del 30.3.2018, per il mantenimento/potenziamento delle attività afferenti al settore dell'emergenza urgenza dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, per il 2018, finalizzato all'utilizzo della deroga del 30% per l'acquisto in prestazioni aggiuntive prevista dall'art. 10 L.R. 17/2011 come modificato dall'art. 7 della L.R.33 /2016;
2. **DI DARE ATTO** che le risorse rivenienti dalla presente deliberazione non comportano incrementi di spesa gravanti sul bilancio regionale, in quanto rinvenienti dagli stanziamenti assentiti all'Azienda medesima sul Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo per gli atti di propria competenza

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE



(Donato Pafundi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro.	
Pubblicazione allegati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Nessuna	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

W. a.

IL PRESIDENTE

f. a.

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

03 DIC. 2018

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 30 novembre 2018, n.1258

D.G.R. n. 442 del 25 maggio 2018 e D.G.R. n. 1001 del 02.10.2018 - Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018 - 2021 - Approvazione elenchi candidati ammessi ed esclusi.

VISTI:

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 6 settembre 2001, n. 34
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004, così come modificata dalla DGR n.637/06;
- la DGR n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la DGR n. 693 del 10.06.2014 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10.06.2014 avente per oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti assegnati";
- la DGR n. 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26.05.2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9.06.2015 "DGR n. 689/2015 e n. 691/2015. Rettifica";
- la DGR n. 624 del 7.06.2016 di modifica della DGR 689/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la DGR n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- la L.R. n. 8 del 31.05.2018 "Legge di Stabilità regionale 2018";
- la L.R. n. 9 del 31.05.2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020";
- la DGR n. 474 dell'1.06.2018 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020".
- la L. R. n. 10 del 27.06.2018 "Disposizioni in materia sanitaria";
- la L. R. n. 11 del 29.06. 2018 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018";
- la L. R. n. 18 del 20.08.2018 "Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020";
- la L. R. n. 19 del 20.08.2018 "Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2016 della Regione Basilicata";
- la D.G.R. n. 856 del 28.08.2018 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, delle Tipologie e delle Categorie delle Entrate e delle Missioni dei Programmi e dei Titoli delle Spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 AGOSTO 2018, N. 18, al Bilancio di Previsione 2018/2020 della Regione Basilicata";
- la L.R. 22.11.2018 n. 38 "seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";

- la D.G.R. n. 1225 del 23.11.2018 “Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22.11.2018, n. 38 al bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020 della Regione Basilicata;

VISTI il DM salute 07 marzo 2006 e il DM Salute 7 giugno 2017;

VISTA la D.G.R. n. 442 del 25.05.2018, pubblicata sul B.U.R. n. 21 Parte I del 01.06.2018 e sulla G.U.R.I. n. 42 del 22.06.2018 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami con la quale è stato approvato il bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 per n. 25 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio professionale;

VISTA la D.G.R. n. 798 del 10.08.2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed gli esclusi;

VISTA la D.G.R. n. 1001 del 2.10.2018, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40 del B.U.R. del 02.10.2018 e sulla G.U.R.I. n. 80 del 09.10.2018 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami con la quale è stato approvato un nuovo Bando di concorso per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018 – 2021 in quanto la Commissione Salute in data 19 settembre u.s. ha proceduto a modificare il riparto regionale delle borse di studio per il triennio 2018/2021, assegnando complessivamente alla Regione Basilicata n. 33 borse di studio, in luogo delle 25 borse precedentemente assegnate e che pertanto, il contingente numerico dei medici da ammettere al corso triennale 2018/2021 è pari a 33 posti;

VISTO in particolare l'art. 3 del bando di concorso, approvato con la sopra citata Deliberazione che prevede che le domande per la partecipazione al concorso vanno indirizzate al Dipartimento Politiche della Persona, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'ultimo giorno utile per l'inoltro delle domande era il giorno 8 novembre 2018;

PRESO ATTO del verbale di istruttoria delle domande pervenute, redatto in data 22.11.2018, dai funzionari in servizio presso il competente Ufficio e dei relativi allegati costituiti dall'elenco generale delle domande pervenute (All.1), dall'elenco dei candidati ammessi (All. 2) e dell'elenco dei candidati esclusi (All.3);

RITENUTO, secondo quanto risultante dai predetti elenchi, di ammettere al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, indetto con DGR n. 442 del 25.05.2018 e con DGR n. 1001 del 02.10.2018 i candidati di cui all'allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fermo restando che, per l'ammissione al predetto corso i medici dovranno essere in possesso, alla data dell'inizio del corso medesimo, dell'abilitazione all'esercizio della professione e della iscrizione all'Albo di un Ordine professionale dei Medici Chirurghi della Repubblica Italiana, come previsto dall'art. 5 del DM Salute 07/03/2006 così come modificato dal DM 07/06/2017;

RITENUTO altresì, di non ammettere i candidati di cui all'allegato 3, per le motivazioni ivi riportate;

CONSIDERATO, altresì, che dal predetto verbale risulta che n. 6 candidati ammessi con D.G.R. n. 798/2018 hanno fatto pervenire rinuncia alla partecipazione al concorso;

PRESO ATTO dell'elenco complessivo dei candidati già ammessi con D.G.R. n. 798/2018 e dei candidati ammessi con il presente provvedimento costituente l'allegato “B” allegato al presente atto, nel quale non sono stati inseriti i n. 6 candidati che hanno rinunciato alla partecipazione al concorso;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto delle domande pervenute di cui all'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ammettere al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, indetto con D.G.R. n. 442 del 25/05/2018 e con DGR n. 1001 del 02.10.2018 i candidati di cui all'allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fermo restando che, per l'ammissione al predetto corso i medici dovranno essere in possesso, alla data dell'inizio del corso medesimo, dell'abilitazione all'esercizio della professione e della iscrizione all'Albo di un Ordine professionale dei Medici Chirurghi della Repubblica Italiana, come previsto dall'art. 5 del D.M. Salute 07/03/2006 così come modificato dal D.M. Salute 07/06/2017;

3. di non ammettere i candidati di cui all'allegato 3,) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi riportate;

4. di dare atto che l'elenco complessivo dei candidati ammessi con D.G.R. n. 798/2018 e dei candidati ammessi con il presente provvedimento è costituito dall'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale non sono stati inseriti i n. 6 candidati che hanno rinunciato alla partecipazione al concorso;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

(Sig. Raffaele Visconte)

IL RESPONSABILE P.O.

(Sig. Michele Saracino)

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Carmela Panetta)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Allegato 1

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

*UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.***CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA****IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2018/2021****D.G.R. N. 442 del 25.05.2018 e N. 1001 del 02/10/2018****DOMANDE PERVENUTE DOPO RIAPERTURA TERMINI**

1	AQUINO	CARMEN IMMA
2	ARMENTO	GIORGIO
3	ATZENI	DANIELA
4	BARONE	GIUSEPPE
5	BARONE	TERESA
6	BASILE	MARIA GAETANA
7	BRACARELLO	FABRIZIA
8	CAMPANELLA	ROSSELLA
9	CAPUTO	VINCENZO FRANCESCO
10	CARRIERO	ANTONIO
11	CESTARI	MICHELE
12	CETTA	ILARIA
13	CITRO	FABRIZIA
14	D'ALESSANDRO	DEBORA
15	DAMONE	RAFFAELLA
16	D'ARIENZO	SILVIA
17	DE MASTRO	LAURA
18	DEMA	MARIA
19	D'ERRICO	GABRIELLA
20	ERRIGO	FEDERICA
21	FERRANTE	RACHELE
22	FERRARO	FRANCESCO
23	FERRARO	ANNARITA
24	FERRAVANTE	STEFANIA
25	FODALE	ANNA MARIA
26	FORESTIERE	DANIELA
27	GALLUCCIO	CHIARA
28	GARGIULO	FRANCESCO
29	GIANNATIEMPO	BRUNO
30	GIUZIO	FEDERICA
31	GRAVANTE	CARMELA

32	GUARINIELLO	LUIGI
33	LA FERGOLA	FRANCESCO
34	LEMBO	FRANCESCA MARIA
35	LEONE	LUDOVICA
36	LISANTI	ANTONGIULIO
37	LILLO	ANNACHIARA
38	LOVAGLIO	URBANO MARIA
39	MANCUSI	ANTONIO
40	MANDARANO	RAFFAELE
41	MARCIGLIANO	ANTONELLO LUCA LORENZO
42	MASTROLIA	DAVIDE ALESSIO
43	MASUCCI	CHIARA
44	MEROLA	GERARDINA
45	MILO	MICHELE
46	MORERO	ENRICA
47	PAGANO	GIUSEPPE
48	PAOLILLO	DAVIDE
49	PAPA	CARMINE
50	PEDUTO	VERA
51	PESCUMA	ANDREA
52	PICCIANI	FRANCESCA CHIARA
53	REALE	ANTONELLO
54	ROMANIELLO	LUCIANA
55	SADEH	SIMONA
56	SALBITANI	RITA
57	SICILIANO	DOMENICO
58	SURIANO	FRANCESCA
59	TANCREDI	ANGELICA
60	TOMMASI	MARIA ROSA
61	VALENTE	ANTONELLA
62	VENEZIANO	ELENA

Potenza, 21/11/2018

Sig. Raffaele Visconte

Sig. Michele Saracino





Allegato 2

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.

**CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2018/2021
D.G.R. N. 442 del 25.05.2018 e N. 1001 del 02/10/2018**

ELENCO AMMESSI DOPO RIAPERTURA TERMINI

1	AQUINO	CARMEN IMMA
2	ARMENTO	GIORGIO
3	ATZENI	DANIELA
4	BARONE	GIUSEPPE
5	BARONE	TERESA
6	BASILE	MARIA GAETANA
7	BRACARELLO	FABRIZIA
8	CAMPANELLA	ROSSELLA
9	CAPUTO	VINCENZO FRANCESCO
10	CARRIERO	ANTONIO
11	CESTARI	MICHELE
12	CETTA	ILARIA
13	CITRO	FABRIZIA
14	D'ALESSANDRO	DEBORA
15	DAMONE	RAFFAELLA
16	D'ARIENZO	SILVIA
17	DE MASTRO	LAURA
18	DEMA	MARIA
19	D'ERRICO	GABRIELLA
20	ERRIGO	FEDERICA
21	FERRANTE	RACHELE
22	FERRARO	FRANCESCO
23	FERRARO	ANNARITA
24	FERRAVANTE	STEFANIA
25	FODALE	ANNA MARIA
26	FORESTIERE	DANIELA
27	GARGIULO	FRANCESCO
28	GIANNATIEMPO	BRUNO


29	GIUZIO	FEDERICA
30	GRAVANTE	CARMELA
31	GUARINIELLO	LUIGI
32	LA FERGOLA	FRANCESCO
33	LEMBO	FRANCESCA MARIA
34	LEONE	LUDOVICA
35	LILLO	ANNACHIARA
36	LOVAGLIO	URBANO MARIA
37	MANCUSI	ANTONIO
38	MANDARANO	RAFFAELE
39	MARCIGLIANO	ANTONELLO LUCA LORENZO
40	MASTROLIA	DAVIDE ALESSIO
41	MASUCCI	CHIARA
42	MEROLA	GERARDINA
43	MILO	MICHELE
44	MORERO	ENRICA
45	PAGANO	GIUSEPPE
46	PAOLILLO	DAVIDE
47	PAPA	CARMINE
48	PEDUTO	VERA
49	PESCUMA	ANDREA
50	PICCIANI	FRANCESCA CHIARA
51	REALE	ANTONELLO
52	ROMANIELLO	LUCIANA
53	SADEH	SIMONA
54	SALBITANI	RITA
55	SICILIANO	DOMENICO
56	SURIANO	FRANCESCA
57	TANCREDI	ANGELICA
58	TOMMASI	MARIA ROSA
59	VALENTE	ANTONELLA
60	VENEZIANO	ELENA

Potenza, 21/11/2018

I verbalizzanti

Sig. Michele Saracino

Sig. Raffaele Visconte





Allegato 3

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.

**CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2018/2021
D.G.R. N. 442 del 25.05.2018 e N. 1001 del 02/10/2018**

ELENCO DEGLI ESCLUSI

	COGNOME	NOME	
1	GALLUCCIO	CHIARA	Il candidato è escluso ai sensi dell'art.3, del bando approvato con D.G.R. N. 1001/2018 in quanto non ha fatto pervenire, entro il termine perentorio di scadenza prevista dal bando, una domanda contenente le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità della medesima, dal predetto articolo 3.
2	LISANTI	ANTONGIULIO	Il candidato è escluso ai sensi dell'art.3, del bando approvato con D.G.R. N. 1001/2018 in quanto non ha fatto pervenire, entro il termine perentorio di scadenza prevista dal bando, una domanda contenente le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità della medesima, dal predetto articolo 3..

Potenza, 21/11/2018

Sig. Raffaele Visconte

Sig. Michele Saracino



Allegato A

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.

**CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2018/2021
D.G.R. N. 442 del 25.05.2018 e N. 1001 del 02/10/2018**

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO RINUNCIATO ALLA PARTECIPAZIONE

	COGNOME	NOME	
1	D'ANELLA	EMILIANA	Il candidato, con nota prot. n. 186937 del 07/11/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione
2	IPPOLITO	VALERIO ALEX	Il candidato, con nota prot. n. 178375 del 24/10/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione
3	LASCO	RACHELE	Il candidato, con nota prot. n. 185977 del 06/11/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione
4	PALERMO	VERA	Il candidato, con nota prot. n. 182993 del 02/11/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione
5	ROTUNNO	LUIGI	Il candidato, con nota prot. n. 172451 del 15/10/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione
6	SERI	FABRIZIA	Il candidato, con nota prot. n. 185593 del 06/11/2018, ha dichiarato di annullare la propria domanda di partecipazione al Concorso, per poter partecipare in altra regione

Potenza, 21/11/2018

Sig. Raffaele Visconte

Sig. Michele Saracino



Allegato B

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.

**CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2018/2021
D.G.R. N. 442 del 25.05.2018 e N. 1001 del 02/10/2018**

ELENCO COMPLESSIVO CANDIDATI AMMESSI

1	AICALE	ROCCO
2	ALAGIA	MARIANTONIETTA
3	ALESSANDRO	TONY
4	ALGIERI	MARISA
5	AMENDOLA	OTTAVIO
6	ANTEZZA	ANGELO
7	AQUINO	CARMEN IMMA
8	ARMENTO	GIORGIO
9	ARMIGNACCO	ANGELA
10	ASQUINO	CATERINA
11	ATZENI	DANIELA
12	BARBATO	GABRIELE
13	BARONE	GIUSEPPE
14	BARONE	TERESA
15	BASILE	MARIA GAETANA
16	BELLETTIERI	MICHELE PIO GIOVANNI
17	BERLOCO	FRANCESCA
18	BERTOLDO	CLAUDIO
19	BISOGNO	ALESSANDRA
20	BITETTI	CAROL
21	BONINFANTE	LARA
22	BORRELLI	SHAON
23	BOVE	MARY
24	BRACARELLO	FABRIZIA

25	BRAIA	VIVIANA
26	BRANDINO	GIOVANNI
27	BRIENZA	GIOVANNI
28	BRISCESE	LUCIA
29	BUTTACAVOLI	GIUSEPPE
30	CADICAMO	GIUSEPPINA
31	CAMPAGNA	PASQUALE
32	CAMPANELLA	ROSSELLA
33	CAPUTO	VINCENZO FRANCESCO
34	CARDONA	GIOVANNI
35	CARRIERO	ANTONIO
36	CASABURI	SAMANTHA
37	CERNIGLIARO	MARCO
38	CERRATO	LUCIA
39	CESTARI	MICHELE
40	CETTA	ILARIA
41	CHIRICO	DEBORA
42	CIANCI	ROBERTA
43	CIARFAGLIA	MANUELA
44	CIMINO	CAROLINA
45	CIPRIANO	LORENZO
46	CITRO	FABRIZIA
47	COIRO	GIOVANNI
48	COLANGELO	ANTONIO
49	CORLETO	SIMONA
50	CORRENTE	ANTONIO
51	COTARELLI	VINCENZO
52	CRISTALLO	CATERINA
53	D'AGOSTINO	FEDERICA
54	D'ALESSANDRO	MARIO
55	D'ALESSANDRO	DEBORA
56	DAMONE	RAFFAELLA
57	D'ARIA	ANGELA
58	D'ARIENZO	SILVIA
59	DE MARTINO	FELICE
60	DE MASTRO	LAURA
61	DE MEO	FILOMENA
62	DELLA GUARDIA	LUCIO
63	DEMA	MARIA
64	D'ERRICO	GABRIELLA
65	DI GUGLIELMO	IORELLA CRISTINA
66	DI VITA	EMANUELE
67	DITARANTO	VITA
68	DITARANTO	GIOVANNA
69	ERRA	ANIELLO

70	ERRIGO	FEDERICA
71	ESPOSITO	MARZIA
72	FERRANTE	RACHELE
73	FERRARO	FRANCESCO
74	FERRARO	ANNARITA
75	FERRAVANTE	STEFANIA
76	IORE	VALERIA
77	FODALE	ANNA MARIA
78	FONTANA	GIOVANNI
79	FORESTIERE	DANIELA
80	FRASSINO	SARA
81	FUSCO	ROSA
82	GALLITELLI	VITALBA
83	GARGIULO	FRANCESCO
84	GENOVESE	ANTONIO
85	GENOVESE	STEFANO
86	GIACHETTA	GIUSEPPINA
87	GIAMBERSIO	DONATELLA
88	GIANNATIEMPO	BRUNO
89	GIARDULLO	LIBERATO
90	GIOVANNONE	ROBERTA
91	GIUZIO	FEDERICA
92	GRANA	MARIANNA
93	GRAVANTE	CARMELA
94	GUARINIELLO	LUIGI
95	IACHINO	ANTONIA
96	JOHN	MARTA
97	LA FERGOLA	FRANCESCO
98	LA ROCCA	ANNA
99	LACAPRA	DELIA
100	LAMORTE	SVEVA
101	LANZAFAME	LAURA MARIA
102	LAPETINA	ORNELLA
103	LAUGELLO	FRANCESCA
104	LAVEGLIA	LAURA
105	LECCI	FABIO
106	LEMBO	FRANCESCA MARIA
107	LEONE	LUDOVICA
108	LILLO	ANNACHIARA
109	LISANTI	GIULIA LUCIA
110	LOIUDICE	GIOVANNI
111	LORENZO	MARICA
112	LOVAGLIO	URBANO MARIA
113	LUPO	ROSA
114	MAGLIOCCA	ANTONIO

115	MAGNO	LUIGIFILIPPO
116	MALASPINA	ROBERTO ARMANDO EDOARDO
117	MALASPINA	DOMENICA
118	MALASPINA	CATERINA ISABELLA
119	MANCUSI	ANTONIO
120	MANDARANO	RAFFAELE
121	MARCHESANO	MATTIA
122	MARCIGLIANO	ANTONELLO LUCA LORENZO
123	MARCOGIUSEPPE	PASQUA
124	MARTINELLI	CANIO
125	MASTROLIA	DAVIDE ALESSIO
126	MASUCCI	CHIARA
127	MENZA	PIERLUIGI
128	MEROLA	GERARDINA
129	MILAZZO	MARICA
130	MILO	MICHELE
131	MINCUZZI	GIULIA
132	MODUGNO	ANTONELLA
133	MOLINARI	LUIGI
134	MONTEMURRO	FULVIA
135	MONTUORI	FRANCESCA
136	MORENA	MICHELA
137	MORERO	ENRICA
138	MURANO	MARCO
139	NACCHIERO	LEONARDO
140	NAIMOLI	MICHELE
141	NAIMOLI	ALESSANDRO
142	NEGRI	MARIA
143	OLIVA	MARIANO
144	PACE	MIRELLA
145	PAGANO	GIUSEPPE
146	PALERMO	MARIA LUISA
147	PALLOTTA	ENRICO
148	PAOLILLO	DAVIDE
149	PAPA	CARMINE
150	PARADISO	GIULIA
151	PARASCANDOLO	TERESA
152	PASCALE	VINCENZO
153	PASSANNANTI	PASQUALE
154	PASSARELLA	MARIELE
155	PASSARELLI	ANNA CLAUDIA
156	PASSARO	VIVIANA
157	PATERNO'	MICHELE
158	PEDUTO	VERA
159	PEPE	ANNA

160	PERRONE	ALESSANDRA
161	PERSICO	ALFONSO
162	PESCUMA	ANDREA
163	PICA	FRANCESCA
164	PICCIANI	FRANCESCA CHIARA
165	PIERONI	GIULIANO
166	PIPOLO	ANTONIO
167	PIPOLO	GISELDA
168	PISTONE	MARIA TERESA
169	PITARO	EUGENIO
170	PIZZUTI	ANGELA
171	PONTOLILLO	LETIZIA
172	PURGATORIO	MARIA ANTONIETTA
173	QUAGLIANO	CONO
174	RAELE	MARGHERITA
175	RAGO	CARMELA
176	RAGO	CARMELA
177	RAMUNNO	VITTORIA
178	REALE	ANTONELLO
179	RICCIARDI	GIACOMINA
180	RIENZO	FRANCESCO
181	RIVIELLO	LARA
182	ROMANIELLO	LUCIANA
183	RUFOLO	LUISA
184	RUGOLO	ANTONINO
185	RUMOLO	MARIA TERESA
186	SADEH	SIMONA
187	SALBITANI	RITA
188	SALERNO	FLAVIO
189	SANTANTONIO	GIULIO
190	SANTARSIA	MARIA CARLA
191	SAPIO	MARICA PALMA
192	SARRO	ANDREA
193	SCATTAGLIA	MARCO
194	SCELZO	ANTONIO
195	SENATORE	MICHELE
196	SEPE	ANTONIO
197	SICIGNANO	MARGHERITA
198	SICILIANO	DOMENICO
199	SICILIANO	VINCENZO ANTONIO
200	SIEPE	GIAMBATTISTA
201	SILEO	FILOMENA
202	SOLDATO	ANGELA
203	STIFANO	MARIAPIA
204	SUMMARIA	FRANCESCO


205	SURIANO	FRANCESCA
206	TANCREDI	ANGELICA
207	TARANTINO	MARIANA
208	TELESCA	ROSSANA
209	TEPEDINO	MARIA FRANCESCA
210	THARWAT	NAGUIB MIKHAIL MINA
211	TOMMASI	MARIA ROSA
212	TORRE	UMBERTO
213	TORTORELLI	ILARIA
214	TOSCANI	ALFREDO FRANCESCO
215	TRAMONTANO	TERESA
216	TUCCIARIELLO	CATERINA MARIA
217	URGA	SALVATORE
218	VALENTE	ANTONELLA
219	VENEZIANO	ELENA
220	VENEZIANO	FRANCESCO ANTONIO
221	VENEZIANO	ELENA
222	VIETRI	PASQUALE
223	VIGGIANI	FABIO
224	VITA	CATERINA
225	VITULANO	GENNARO
226	VITULLO	ANTONIO

Potenza, 21/11/2018

I verbalizzanti

Sig. Raffaele Visconte

Sig. Michele Saracino




Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

03.12.2018

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO



REGIONE BASILICATA

DIP. POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA,
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO

Determinazione 28 novembre 2018, n.2007

Preso d'atto del Regolamento per l'accesso ai servizi del "Sistema IncHUBaTori di Impresa", di cui al Progetto approvato con la richiamata D.G.R. n.1136/2017.

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTE** la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA** la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA** la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca”;
- VISTO** il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- VISTA** la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 474. dell' 1/06/2018, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020.”;

- VISTA** la L.R. n.18 del 20/08/2018 avente ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020”;
- VISTA** la D.G.R. n 856 del 28/08/2018 avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata”;
- VISTA** la D.G.R. n. 854 del 28/08/2018, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2018/2020”;
- VISTE** le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18 e 900/18 riguardanti “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/20”;
- VISTA** la L.R. n. 38/2018 avente ad oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”;
- PRESO ATTO** che in data 02/05/2016 è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata il “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata”;
- PRESO ATTO** che il CIPE nella seduta del 10/08/2016 con propria delibera n. 26 “*FSC 2014-2020. Piano per il mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud*” ha preso atto, tra l’altro, del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari ed individuazione del Responsabile”;
- VISTA** la DGR n. 1448 del 15/12/2016 con la quale è stata attivata la linea di Intervento strategico n. 19 “Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa –Sistema di incubatori di impresa” per un importo di 2,5 Meuro da destinare alla realizzazione del progetto denominato “*Sistema IncHUBaTori di impresa: Incubatore Creativo e Incubatore Verde*” ammesso a finanziamento con la medesima deliberazione ed è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto Sviluppo Basilicata SpA, società in house della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 1112 del 24/10/2017 con la quale è stata approvata la nuova scheda progetto denominata “Sistema IncHUBaTori di impresa” che sostituisce quella approvata con D.G.R. n. 1448/2016 ammessa a finanziamento con la medesima deliberazione ed è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto Sviluppo Basilicata Spa, società in house della Regione Basilicata;
- VISTO** il progetto attuativo denominato “*Sistema IncHUBaTori di impresa*” finalizzato alla promozione e all’avvio di start up/imprese innovative in Basilicata, con una dotazione finanziaria assegnata pari a € 2.500.000,00, nel quale sono state esplicitate le modalità di attuazione, le sedi, i costi, i tempi di attuazione, i soggetti coinvolti nelle attività del progetto;
- PRESO ATTO** del verbale della cabina unitaria di programmazione del 23/10/2017 nella quale è stato approvato il progetto de quo ed è stato stabilito che, le “spese generali” del progetto ammesso a finanziamento (per sole 3 annualità) riportate nella

tabella di cui al paragrafo 6 del progetto medesimo saranno provvisoriamente ritenute ammissibili nelle more del formale parere positivo da parte dell'Agencia di Coesione (giusta richiesta dell'ufficio competente del 20/10/2017);

VISTA la D.G.R. n. 1136 del 24 ottobre 2017 avente ad oggetto: *“Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016. Intervento strategico n. 19 “Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento di Impresa- Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico”.* *Approvazione Progetto “Sistema IncHubaTori di impresa”* con la quale è stato approvato il progetto *“Sistema IncHubaTori di impresa”*;

PRESO ATTO che con la soprarichiamata D.G.R. n. 1136 del 24 ottobre 2017 è stato confermato in Sviluppo Basilicata SpA, società in house della Regione Basilicata, il soggetto attuatore del progetto finalizzato a promuovere la strategia regionale sull'innovazione e la ricerca in coerenza con la mission del proprio Statuto, che sancisce all'art. 3 che Sviluppo Basilicata SpA opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Regione Basilicata;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 15 A2.2018/D.01231 del 6 agosto 2018 con la quale tra l'altro:

- è stato approvato il *“Disciplinare di Attuazione e Finanziamento”* relativo al Progetto *“Sistema IncHUBaTori di impresa”*; contenente gli obblighi posti a carico di Sviluppo Basilicata Spa, soggetto Attuatore del progetto di che trattasi, nonché il richiamo alle sanzioni previste dal Patto e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020;
- si è demandato all'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l'adozione di tutti gli atti conseguenti relativi all'attuazione del *“Progetto “Sistema Incubatori di impresa”*;

CONSIDERATO che il progetto Sistema IncHUBaTori di Impresa è finalizzato alla promozione e all'avvio di startup/imprese innovative in Basilicata e allo sviluppo di un sistema di incubazione, con una forte integrazione tra il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico ed il sistema delle imprese.

PRESO ATTO che Sviluppo Basilicata S.p.A. e l'Università degli Studi della Basilicata hanno sottoscritto in data 19 luglio 2017 un Protocollo d'intesa per l'attuazione del Progetto Sistema IncHUBaTori di Impresa così come previsto dalla D.G.R. n. 1136 del 24 ottobre 2017 nonché per la realizzazione di un Incubatore fisico d'impresa a Potenza all'interno del Campus Universitario di Macchia Romana;

PRESO ATTO che Sviluppo Basilicata S.p.A. e RTI PWC (Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., I3P S.c.p.A., QUICKTOP S.r.l., NOOVLE S.r.l., aggiudicatario del Servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata) hanno sottoscritto in data 13 luglio 2017, un protocollo di intesa, così come previsto dalla D.G.R. n. 1136 del 24 ottobre 2017, per la collaborazione alla prestazione di servizi alle imprese star up incubate nell'ambito del progetto *“Sistema di IncHUBatori*;

CONSIDERATO che per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, è necessario adottare un Regolamento che disciplini termini e modalità di accesso da parte delle imprese start up e di aspiranti imprenditori ai servizi del “Sistema IncHUBaTori di Impresa” di Potenza e di Matera.

VISTO il Regolamento per l'accesso ai servizi del “Sistema IncHUBaTori di Impresa”, di cui al Progetto approvato con la richiamata D.G.R. n.1136/2017, adottato dal soggetto gestore con Deliberazione n. 231 del 26.10.2018 dell'Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata Spa;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1. di prendere atto del Regolamento per l'accesso ai servizi del “Sistema IncHUBaTori di Impresa”, di cui al Progetto approvato con la richiamata D.G.R. n.1136/2017, adottato dal soggetto gestore con Deliberazione n. 231 del 26.10.2018 dell'Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata Spa”.
2. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web www.basilicatanet.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Giuseppina Lo Vecchio** _____

IL DIRIGENTE **Donato Viggiano** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

SISTEMA INCHUBATORI DI IMPRESA

REGOLAMENTO
per l'accesso ai servizi del SISTEMA InchUBaTori di Impresa
di Potenza e di Matera

(D.G.R. Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017)

Soggetto attuatore Sviluppo Basilicata spa



REGIONE BASILICATA

SviluppoBasilicata



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2014-2020

SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

ART. 1 – PREMESSA

Con Deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017 è stato approvato il progetto “Sistema IncHUBaTori di Impresa: HUB per la creazione di impresa e lo sviluppo di impresa”, nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata”(di seguito, anche, “Progetto”), sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata in data 02/05/2016, Linea di intervento 19 “Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento d’impresa”.

Il progetto Sistema IncHUBaTori di Impresa è finalizzato alla promozione e all’avvio di startup/imprese innovative in Basilicata e allo sviluppo di un sistema di incubazione, con una forte integrazione tra il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico ed il sistema delle imprese.

Sviluppo Basilicata spa e l’Università degli Studi della Basilicata hanno sottoscritto in data 19 luglio 2017 un protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto e la realizzazione di un Incubatore d’impresa a Potenza all’interno del Campus Universitario di Macchia Romana;

Sviluppo Basilicata spa e RTI PwC (Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., I3P S.c.p.a., QUICKTOP S.r.l., NOOVLE S.r.l., aggiudicatario del Servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata) hanno sottoscritto in data 13 luglio 2017 un accordo di collaborazione per l’attuazione del Progetto;

La Regione Basilicata ha confermato Sviluppo Basilicata spa quale soggetto attuatore del Progetto giusta la richiamata deliberazione n. 1136 del 24 ottobre 2017.

Sviluppo Basilicata spa, nell’attuazione del Progetto, opera in stretta collaborazione, in ragione delle rispettive competenze ed expertise ed in virtù del modello di governance definito nel Progetto medesimo, con Università degli Studi della Basilicata e il RTIPwC (Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., I3P S.c.p.a., QUICKTOP S.r.l., NOOVLE S.r.l.).



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

Per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, Sviluppo Basilicata spa adotta il presente Regolamento che disciplina le modalità di accesso ai servizi del "Sistema IncHUBaTori di Impresa" di Potenza e di Matera (di seguito, anche, "Incubatore").

I servizi erogati da Sviluppo Basilicata spa alle Micro, Piccole e Medie Imprese, per il tramite dell'Incubatore, in base al Progetto, da declinarsi nell'ambito dell'elenco di cui all'art 4 del presente Regolamento, costituiscono contributi in forma indiretta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013. L'importo di tali servizi, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse FSC 2014-2020 del Patto per la Basilicata, giusta D.G.R. Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017, sarà di volta in volta determinato nei singoli Contratti di prestazione di servizi sottoscritti con le imprese ammesse all'Incubatore.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari del presente Regolamento:

A) Micro, Piccole e Medie Imprese costituite ed attive da non più di 24 mesi che abbiano almeno una unità operativa in Basilicata e qualificabili come Start up innovative ai sensi della Legge n.221/2012, per il cui sviluppo si ravvisi l'importanza dei servizi d'incubazione e

B) Aspiranti imprenditori che presentino idee di impresa ad alto contenuto tecnologico.

Possono essere presentate domande aventi ad oggetto progetti per lo sviluppo di idee di impresa o di attività imprenditoriali in essere ricadenti nelle **aree di innovazione e di specializzazione della S3**

Regionale e/o Nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Industria Culturale e Creativa,
- Energia e ambiente,
- Aerospazio e difesa,
- Automotive,
- Bio Economia



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

- Industria intelligente e sostenibile,
- Salute, alimentazione e qualità della vita,
- Agenda digitale,
- Smart communities,
- Sistemi di mobilità intelligente,
- Turismo.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INCUBAZIONE

Sono previste le seguenti tipologie di incubazione:

- a) **Pre-incubazione di Aspiranti imprenditori** con idee di impresa ad alto contenuto tecnologico.

La **pre-incubazione** può essere fisica, ed avvenire dunque nelle postazioni di coworking situate presso l'Incubatore, o virtuale per quegli aspiranti imprenditori che non necessitano di spazi all'interno dell'Incubatore.

- b) **Incubazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dal precedente art. 2, punto A).**

L'incubazione può essere fisica, ed avvenire dunque presso l'Incubatore, sia nei moduli ufficio sia nelle postazioni di coworking, o virtuale laddove le imprese richiedenti non necessitino di spazi all'interno dell'Incubatore.

ART. 4 – SERVIZI OFFERTI

L'Incubatore erogherà i seguenti servizi:

- 1) **Servizi di accompagnamento, in fase di pre-incubazione e di incubazione**, mediante percorsi di sviluppo customizzati e adeguati alla tipologia e allo stato dell'arte della business idea. Nell'ambito dei servizi di accompagnamento rientrano attività di consulenza dedicata e formazione da erogare individualmente e/o cumulativamente agli aspiranti imprenditori e/o alle imprese incubate quali, a titolo esemplificativo:



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

- assistenza diretta
- supporto alla elaborazione di Business Plan sia in approccio tradizionale sia in approccio Lean;
- consulenze tecniche di esperti e di docenti universitari;
- fundraising (Informazioni sulle modalità di partecipazione ai bandi per l'assegnazione di risorse finanziarie, divulgazione sulle opportunità legate al mondo del fund raising, Supporto alla definizione della strategia di fund raising, ecc...)
- networking, verso altre imprese, enti e istituzioni pubbliche e private, Università.

2) **Servizi di comunicazione e promozione delle aziende incubate:**

- spazio dedicato alle imprese incubate sul sito internet dell'Incubatore;
- diffusione dei risultati aziendali mediante pubblicità, eventi e social media.

3) **Assistenza e supporto verso strumenti di programmazione comunitaria e progetti di cooperazione internazionale:**

- partecipazione a occasioni di scambio di conoscenze e competenze. Confronto con realtà produttive internazionali, finalizzate allo sviluppo di partenariati internazionali;
- aggregazione di imprese e creazione di network internazionali su tematiche specifiche;
- accesso ai network internazionali e locali per la fruizione di un più ampio pacchetto di servizi ed opportunità di cooperazione tecnica e commerciale;

4) **Servizi logistici e materiali:**

- servizio reception in orari di ufficio;
- ricezione e smistamento corrispondenza;
- uso fax e fotocopiatrice;
- collegamento ad internet;
- servizio di vigilanza;
- utenze elettriche, gas, acqua, manutenzione e pulizia delle aree comuni;
- smaltimento dei rifiuti urbani;
- uso sala riunioni, sala eventi e sala formazione;
- attribuzione di una e-mail personalizzata e credenziali premium per Google Cloud Platform.



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

- Laboratori di ricerca presenti nelle sedi UNIBAS di Potenza e Matera compatibilmente con le loro priorità di gestione stabilite da UNIBAS.

5) Sportelli informativi (MT-PZ)

ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La **domanda di ammissione**, redatta utilizzando gli appositi modelli consultabili e scaricabili dal sito internet www.sviluppobasilicata.it, nella sezione dedicata “Incubatori”, dovrà essere trasmessa, a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul B.U.R. Basilicata, al seguente indirizzo p.e.c. sviluppobasilicata@legalmail.it e dovrà essere firmata digitalmente.

Informazioni e chiarimenti sul presente Regolamento e sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail info@sviluppobasilicata.it, oppure chiamando il numero telefonico 0971/50661.

Collegandosi agli indirizzi internet sopra indicati sarà inoltre possibile ricevere aggiornamento puntuale circa la disponibilità degli spazi all’interno dell’Incubatore.

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E COMITATO DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande di ammissione sarà effettuata da un Comitato di valutazione composto da esperti della Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata e Unibas.

Il Comitato di valutazione completerà l’istruttoria entro 30 gg dal ricevimento della domanda.

Le domande di ammissione saranno valutate secondo l’ordine cronologico di ricevimento, in funzione dei seguenti criteri di valutazione:

- A. Soggetto proponente (max 20 punti),
- Qualità e competenze del team. **max 15 punti**
 - Integrabilità del team con risorse aggiuntive. **max 5 punti**
- B. Prodotto/mercato dell’iniziativa (max 20 punti),
- Fattibilità tecnica del prodotto e articolazione dell’offerta. **max 10 punti**



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

- Contesto di mercato (trend generale di mercato; dimensioni e caratteristiche del mercato obiettivo; barriere all'ingresso e allo sviluppo del settore; concorrenti). **max 5 punti**
- Grado di innovatività del prodotto/servizio. **max 5 punti**
- C. Sostenibilità economico-finanziaria (max 10 punti)
 - Qualità e credibilità del business plan. **max 5 punti**
 - Attrattività per gli investitori. **max 5 punti**

Saranno considerati ammissibili i progetti oggetto della domanda di ammissione con un punteggio pari o superiore a **30/50**.

Nel corso dell'attività di valutazione potranno essere richiesti al soggetto proponente i chiarimenti e/o le eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per la migliore comprensione del progetto oggetto della domanda di ammissione.

Ad esito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione, il Soggetto attuatore comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione e la eventuale assegnazione degli spazi/postazioni di coworking.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sviluppo Basilicata stipula con i soggetti proponenti ammessi (di seguito "Utenti") un apposito **Contratto di prestazione di servizi (di seguito, anche "Contratto")**. Tale Contratto, che non può essere ceduto a terzi, disciplina le modalità di fruizione dei servizi e degli spazi dell'Incubatore.

ART. 8 – TEMPI E MODALITA' DI INCUBAZIONE

La **Pre-incubazione** degli aspiranti imprenditori avrà la durata massima di sei mesi dalla data di stipula del Contratto e comunque non potrà protrarsi oltre la data di costituzione dell'impresa per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

Nel caso di pre-incubazione fisica, qualora ricorrano motivate esigenze da parte dell'Utente, e solo previa approvazione da parte del Soggetto attuatore, è prevista la possibilità di prorogare la



SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA

permanenza nell'Incubatore fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del Contratto. Gli Utenti che intendano prorogare la durata del Contratto devono farne richiesta scritta al Soggetto attuatore almeno un mese prima della scadenza del termine originariamente stabilito nel Contratto medesimo.

L'Incubazione delle imprese avrà durata di dodici mesi dalla data di stipula del Contratto.

Nel caso di incubazione fisica, qualora ricorrano motivate esigenze da parte dell'Utente, e solo previa approvazione da parte del Soggetto attuatore, è prevista la possibilità di prorogare la permanenza nell'Incubatore fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi rispetto alla scadenza originaria del Contratto

L'Utente che intenda prorogare la permanenza nell'Incubatore deve farne richiesta scritta al Soggetto attuatore almeno tre mesi prima della scadenza del termine originariamente stabilito nel Contratto.

ART. 9 - RICONSEGNA

Alla scadenza del Contratto, nel caso di incubazione fisica o di pre-incubazione fisica, l'Utente procederà a riconsegnare al Soggetto attuatore i locali e/o gli spazi coworking liberi da persone e cose, ripristinandoli nelle condizioni iniziali, salvo il degrado determinato dal normale uso o diverse indicazioni stabilite dal Soggetto attuatore.

Lo stato dei locali, degli spazi coworking, delle strutture e di eventuali attrezzature al momento della riconsegna sarà riportato nel *Verbale di Riconsegna*.

ART. 10 – PRIVACY

I dati e le informazioni conferiti in attuazione del presente Regolamento saranno trattati ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e del D.Lgs. 196/2003 secondo i termini e modalità indicate nella domanda di ammissione.



SISTEMA INCHUBATORI DI IMPRESA

ART. 11 - MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno pubblicate sul sito internet

www.sviluppobasilicata.it.



REGIONE BASILICATA

SviluppoBasilicata



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2014-2020

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.837

Legge regionale “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.838

Legge regionale “Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.839

Legge regionale “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.840

Legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.841

Legge regionale “Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 dicembre 2018, n.842

Legge regionale “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.843

Legge regionale “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.844

Legge regionale “Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 – Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo”.

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 novembre 2018, n.853

Legge regionale “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia d’affezione”.

